

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Bonus affitti: il rompicapo dei decreti Rilancio, Ristori e Ristori bis - pag. 2
- Decreto Ristori bis: versamenti di novembre sospesi e acconti al 30 aprile 2021. Per chi? - pag. 4
- Agevolazioni IMU abitazione principale: tra moglie e marito non mettere un diverso Comune - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Riscatto laurea agevolato e previdenza complementare: come investire per la pensione - pag. 14
- Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2020 o al 31 gennaio 2021? - pag. 16
- Io Lavoro: verifica stato di disoccupazione lavoratore da assumere - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Deroga alla continuità aziendale anche nei bilanci consolidati - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Bonus affitti del decreto Ristori bis. Quali vantaggi dalla cessione del credito d'imposta? - pag. 21
- Superbonus 110%: il ruolo dei professionisti - pag. 23

IMPRESA

- Coronavirus: passano in zona arancione altre cinque regioni - pag. 25

IN EVIDENZA

Bonus affitti del decreto Ristori bis. Quali vantaggi dalla cessione del credito d'imposta?

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Più ampia la platea dei beneficiari del credito d'imposta per le locazioni non abitative. E' quanto previsto dal decreto Ristori bis che, intervenendo sulle disposizioni del primo decreto Ristori, stabilisce che possano beneficiare dell'agevolazione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 2 del nuovo decreto legge nonché le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno la sede operativa nelle zone rosse. Di particolare interesse per le aziende colpite dalle nuove misure restrittive anti Covid-19 è la possibilità di cedere il credito al locatore in modo da corrispondere solo in parte il canone di locazione relativo all'ultimo trimestre dell'anno.

Credito d'imposta per le locazioni non abitative: novità in arrivo dal **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020), amplia la platea dei soggetti beneficiari del **bonus affitti**. Ma andiamo con ordine.

È quanto emerge dalla lettura dell'art. 4 del D.L. n. 149/2020, che rimettendo mano al disposto dell'art. 8 del decreto Ristori (D.L.

n. 137/2020), amplia la platea dei soggetti beneficiari del **bonus affitti**. Ma andiamo con ordine.

Bonus affitti nel decreto Rilancio
Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad



Bonus affitti: il rompicapo dei decreti Rilancio, Ristori e Ristori bis

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il susseguirsi dei decreti emergenziali ha determinato un quadro normativo estremamente complesso. In tal senso un valido esempio è rappresentato dal bonus affitti, che il decreto Rilancio riconosce per i canoni di locazione di marzo, aprile, maggio e giugno a condizione che i ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non abbiano superato 5 milioni di euro. Il decreto Ristori ha esteso il beneficio, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, per le sole attività indicate nell'Allegato 1, a nulla rilevando l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente. Il decreto Ristori bis, infine, fa riferimento ad attività diverse dall'Allegato 1 ma per avere diritto al bonus, oltre a verificare il codice ATECO, è necessario operare in una zona rossa o arancione.

L'approvazione dei decreti Ristori vero e proprio rompicapo e gli errori saranno numerosi.

re di sostegno agli operatori, se da una parte deve essere accolta con favore, dall'altra ha determinato un **quadro normativo di riferimento** estremamente **complesso**. Non sarà facile, in concreto, districarsi tra quello che sembra essere un **potenziamento** o meno dei benefici fiscali.



Fisco

Le nuove misure anti Covid

Bonus affitti: il rompicapo dei decreti Rilancio, Ristori e Ristori bis

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il susseguirsi dei decreti emergenziali ha determinato un quadro normativo estremamente complesso. In tal senso un valido esempio è rappresentato dal bonus affitti, che il decreto Rilancio riconosce per i canoni di locazione di marzo, aprile, maggio e giugno a condizione che i ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non abbiano superato 5 milioni di euro. Il decreto Ristori ha esteso il beneficio, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, per le sole attività indicate nell'Allegato 1, a nulla rilevando l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente. Il decreto Ristori bis, infine, fa riferimento ad attività diverse dall'Allegato 1 ma per avere diritto al bonus, oltre a verificare il codice ATECO, è necessario operare in una zona rossa o arancione.

L'approvazione dei decreti Ristori e Ristori bis, recanti ulteriori misure di sostegno agli operatori, se da una parte deve essere accolta con favore, dall'altra ha determinato un **quadro normativo di riferimento** estremamente **complesso**. Non sarà facile, in concreto, districarsi tra quello che sembra essere un vero e proprio rompicapo e gli errori saranno numerosi.

Con riferimento ad alcuni bonus, gli operatori dovranno tenere in considerazioni numerose variabili che sono mutate nel tempo e che determinano, a seconda dei casi, un **"potenziamento"** o meno dei benefici fiscali.

Al fine di comprendere le difficoltà che incontreranno gli operatori si può fare l'esempio del bonus relativo ai **contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo**.

Tale beneficio è disciplinato dall'art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Il decreto ha subito le prime modifiche durante l'*iter* di conversione in legge e, successivamente, si sono innestati gli ultimi tre interventi rappresentati dal D.L. 104/2020 (decreto Agosto), dal D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) e dal decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

Bonus locazioni: il decreto Rilancio

Il bonus relativo ai contratti di locazione di immobili a uso non abitativo trova la sua disciplina nell'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il bonus matura con riferimento ai canoni di locazione relativi ai mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020**. Quest'ultimo mese è stato aggiunto dall'art. 77 del D.L. n. 104/2020. Invece le attività stagionali possono fruirne per i canoni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per le imprese turistico-ricettive, il credito di imposta spetta in ogni caso fino al 31 dicembre 2020. In tale ipotesi il beneficio ha quindi una lunga durata comprendendo un arco temporale di ben dieci mesi. È necessario, però, che i predetti canoni siano pagati entro il termine del periodo d'imposta 2020.

In linea di principio è necessario che in ciascuno dei mesi di riferimento il locatario abbia subito una **riduzione del fatturato di almeno il 50%** rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Tuttavia, è stata prevista una **deroga** introdotta durante l'*iter* di conversione in legge del decreto. Infatti, il credito d'imposta spetta in ogni caso, indipendentemente dall'avvenuta diminuzione del fatturato, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito d'imposta spetta in misura piena a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non abbia superato la soglia di 5 milioni di euro. In tal caso il bonus è pari al 60% del canone di locazione.

Invece, se l'immobile fa parte di un contratto di affitto di azienda, il credito risulta ridotto al 30%.

Per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto di azienda è più elevato e ammonta al 50% del canone corrisposto. Diversamente, se si supera il limite di ricavi, il credito d'imposta si riduce, rispettivamente, dal 60 al 20% e in caso di affitto di azienda dal 30 al 10%.

Non è necessario, invece, verificare l'eventuale superamento del limite di ricavi per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Indipendentemente da tale ammontare, il credito d'imposta potrà essere in ogni caso utilizzato in misura piena.

Il decreto Ristori

L'art. 8 del decreto Ristori ha esteso l'ambito applicativo del bonus sulle locazioni.

L'estensione del beneficio è però subordinata alla sussistenza di alcuni specifici presupposti. Il contribuente che intende avvalersene deve esercitare le specifiche **attività indicate nell'Allegato 1** del D.L. n. 137/2020 in esame. In tale ipotesi, per ottenere il credito d'imposta, **non rileva l'ammontare dei ricavi o dei**

compensi di cui al periodo d'imposta precedente.

L'estensione riguarda anche il periodo temporale di riferimento. Infatti, questo nuovo bonus riguarderà i mesi di **ottobre, novembre e dicembre**. Le disposizioni si sovrappongono e, come detto, sarà estremamente agevole commettere errori.

Ad esempio

Si consideri l'attività svolta da una pasticceria (**codice ATECO 561030**). Il contribuente avrà diritto ad un credito d'imposta del 60% dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2020. Tale credito potrà essere fatto valere in misura piena se i ricavi dell'anno 2019 non hanno superato il limite di 5 milioni di euro.

Invece, per i mesi di luglio, agosto e settembre, non maturerà alcun credito.

Ora, invece, a seguito del decreto Ristori, il credito maturerà anche con riferimento ai canoni relativi ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre**. La misura sarà quella piena del 60% **indipendentemente** dall'ammontare dei ricavi. Tale ulteriore beneficio, cioè l'irrilevanza della soglia, riguarda unicamente gli ultimi mesi aggiunti e le attività di cui all'Allegato 1. Viceversa, se il contribuente, non esercitasse alcuna delle attività comprese nel predetto allegato 1, il bonus sulle locazioni si fermerà al mese di giugno, non trovando applicazione alcuna estensione del periodo di riferimento.

Il decreto Ristori bis

L'art. 4 del decreto Ristori bis prevede un'ulteriore estensione del credito d'imposta dal tenore analogo rispetto a quanto previsto dal primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

In tale ipotesi si fa riferimento alle attività di cui all'Allegato 2.

Ad esempio

Il bonus rinforzato potrà essere fatto valere da un contribuente che esercita l'attività di commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento. Tale attività non è infatti compresa nell'Allegato 1 del primo decreto Ristori. In tale ipotesi non è sufficiente verificare tale tipologia di attività, ma è altresì necessario che il contribuente operi in una Regione con un grave o elevato livello di rischio (**zona rossa o arancione**).

In tale ipotesi, viene prevista l'estensione del credito per i canoni di locazione relativi ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre** dell'anno 2020. Anche in tale ipotesi, in considerazione del riferimento fatto all'art. 8 del D.L. n. 137/2020, il credito d'imposta spetterà in misura "piena" indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente. È dunque ininfluente la soglia di 5 milioni di euro di ricavi.

Invece, se il contribuente esercita l'attività in una Regione considerata "**zona gialla**", il credito d'imposta si fermerà ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2020.

Fisco

Le nuove misure anti Covid

Decreto Ristori bis: versamenti di novembre sospesi e acconti al 30 aprile 2021. Per chi?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Per i soggetti ISA, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, se rientrano in alcune particolari attività appositamente individuate, il versamento dell'acconto di novembre delle imposte sui redditi e IRAP slitta al 30 aprile 2021. Un altro slittamento, questa volta al 16 marzo 2021, è previsto per alcune attività sospese o in zona rossa o arancione per le imposte, ritenute, addizionali e IVA di novembre. Sono due importanti novità introdotte dal decreto Ristori bis per aiutare le categorie economiche più colpite dalla crisi scatenata dall'epidemia da Covid-19.

Si ritorna a parlare di **sospensioni e proroghe dei versamenti** delle imposte a causa del dilagare dell'epidemia da Coronavirus. Ma ora, rispetto a quanto accaduto in primavera allorquando le sospensioni sono state generalizzate, perché generalizzato è stato il lockdown, si assiste ad una situazione a macchia di leopardo, con sostanziali differenze sia in merito ai soggetti interessati sia alla collocazione territoriale degli stessi.

A prevedere questa nuova stagione di sospensioni e proroghe è il **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020) che segue a pochi giorni il precedente decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) con l'intento di dare un valido aiuto, in termini economici alle categorie che, a seguito dell'emancipazione del **D.P.C.M. 3 novembre 2020**, sono state maggiormente penalizzate dalle nuove restrizioni.

Infatti, si ricorda, con questo D.P.C.M. l'Italia è stata divisa, a livello regionale, in tre aree (gialle, arancioni e rosse), prevedendo per le zone a maggior rischio epidemiologico (zone arancioni e rosse) alcune restrizioni graduate sino ad arrivare, per le zone rosse, ad un vero e proprio lockdown.

E con la stessa gradualità si applicano le nuove norme che si sintetizzano di seguito.

Slittamento acconto di novembre per i soggetti ISA

La prima misura riguarda l'acconto di novembre delle **imposte dirette** e dell'**IRAP**.

Premesso che nelle ultime settimane ci sono stati altri interventi in materia, il **decreto Ristori bis** interessa alcune categorie economiche che presentano determinati requisiti e che operano solo in alcune regioni d'Italia.

Andando nel dettaglio, la norma riguarda:

- le categorie economiche sono quelle elencate nell'**allegato 1** del D.L. n. 137/2020, come integrato dal decreto Ristori bis (si tratta, tra gli altri, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
- le categorie economiche elencate nell'**allegato 2** del

decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.

Dal punto di vista soggettivo, appartenere a una delle predette categorie non è sufficiente a godere della proroga.

Infatti, si deve trattare di soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**.

Inoltre, vi rientrano anche:

- i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività).

Una volta definiti i soggetti interessati, per comprendere se possono o meno godere della proroga, occorre valutare la zona in cui operano.

Infatti, la norma si applica ai predetti soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020".

Quindi le attività devono essere ubicate nella **zona rossa**.

Inoltre, possono beneficiare della proroga anche gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020" (si tratta della **zona**

arancione).

Per tutti costoro, come anticipato, il **versamento del secondo o unico acconto** delle imposte sui redditi e IRAP dovuto **entro il 30 novembre 2020** può essere effettuato **entro il 30 aprile 2021** senza alcuna maggiorazione.

Da ricordare anche che resta in vigore la norma, contenuta nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) in base alla quale, per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per completezza, ai fini del calcolo dell'acconto, va detto che, con una norma contenuta nel decreto Liquidità (art. 20, D.L. n. 23/2020), con riferimento agli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi acconti 2020), è stato disposto che non si applicano le **sanzioni** e gli **interessi** per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione.

Sospensione versamenti ritenute, addizionali e IVA di novembre

L'altra novità che interessa i versamenti consiste nella sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e IVA relativi al mese di novembre.

In particolare, è prevista la sospensione dei termini che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi:

a) ai versamenti relativi alle **ritenute alla fonte** su

redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle **trattenute** relative all'**addizionale IRPEF regionale e comunale**, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai versamenti relativi all'**IVA**.

Poiché si parla di "**termini che scadono nel mese di novembre 2020**" si fa riferimento ai versamenti in scadenza a novembre, quindi, relativi alle ritenute di ottobre o all'IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre, tutti in scadenza il 16 novembre.

La sospensione è valida **fino al 16 marzo 2021**, data entro la quale occorre versare l'intero importo (senza sanzioni e interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili.

Anche in questo caso, però la sospensione non vale per tutti i contribuenti. Infatti, la norma si applica ai soggetti che:

- esercitano le **attività economiche sospese** (art. 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020) quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);

- esercitano le attività dei servizi di **ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuare con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);

- operano nei **settori economici** individuati nell'Allegato 2 al D.L., oppure esercitano l'**attività alberghiera**, l'attività di **agenzia di viaggio** o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).

Fisco

Serve un cambio di orientamento

Agevolazioni IMU abitazione principale: tra moglie e marito non mettere un diverso Comune

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Se marito e moglie fissano la propria residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale per l'esclusione dall'IMU. Sono queste le (paradossali) conclusioni a cui, "in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative", è pervenuta la Corte di Cassazione, secondo cui - ai fini dell'esenzione IMU - è necessario che tutto il nucleo familiare non solo dimori stabilmente, ma risieda anche anagraficamente nella medesima unità immobiliare. Pertanto, nel caso in cui due coniugi, non legalmente separati, fissassero la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in Comuni diversi, nessuno dei due potrà fruire dell'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale.

Con l'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'esenzione IMU, è necessario che tutto il nucleo familiare non solo **dimori stabilmente**, ma **risieda** anche **anagraficamente** nella medesima unità immobiliare.

Pertanto, se i coniugi, non legalmente separati, fissano la propria **residenza anagrafica** presso immobili localizzati in **comuni diversi**, nessuno dei due potrà fruire dell'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale.

Invero, questa interpretazione non è isolata, in quanto già con le ordinanze n. 4166 e n. 4170 (Sez. VI) del 19 febbraio 2020, la Suprema Corte si era pronunciata in maniera analoga e, sebbene riferite alla "vecchia" IMU, le ordinanze citate assumono rilevanza anche con la "nuova" IMU, in quanto la definizione di abitazione principale, già contenuta nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, è rimasta invariata con l'art. 1, comma 741, legge n. 160/2019 (**legge di Bilancio 2020**).

In sostanza, in caso di "**spacchettamento**" della famiglia non sarebbe più possibile riconoscere la sussistenza di un'**abitazione principale** della famiglia, come affermato anche dalle FAQ IFEL del 6 marzo 2020 (risposta a webinar su questo tema del 23 gennaio e del 14 febbraio 2020).

IMU: spetta l'esenzione in caso di residenze distinte?

Già in tema di ICI, la questione relativa alla spettanza dell'esclusione dell'imposta, in caso di distinte residenze dei componenti del nucleo familiare, aveva formato oggetto di ampio dibattito e di orientamenti contrapposti, cosicché molti Comuni avevano adottato un'**interpretazione restrittiva** e accordato l'agevolazione fiscale alla sola abitazione della dimora dell'intero nucleo familiare.

Purtroppo, sia i giudici della Cassazione sia qualche

funzionario di ente comunale sottovalutano che il caso di **coniugi residenti in Comuni differenti** è sempre più frequente, in un contesto sociale in cui risulta sempre più complessa l'unione di vita "materiale" di un nucleo familiare e l'esclusione dall'IMU "prima casa" non dovrebbe essere negata a chi pretende di vedere riconosciute condizioni personali, familiari o lavorative che giustifichino l'esistenza di dimore separate.

Quindi, la disciplina dell'IMU sul punto (prima l'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 e ora l'art. 1, comma 741, della legge di Bilancio 2020) dovrebbe essere inequivocabilmente interpretata tenendo conto dell'**evoluzione socio-economica** della nozione di "**nucleo familiare**" dovendosi allora tutelare, sotto il profilo agevolativo fiscale, ogni immobile su cui di fatto si esplica la convivenza di un nucleo familiare e nel quale un componente del nucleo vi dimori e vi risieda, con ciò facendo competere l'esenzione IMU per l'abitazione principale anche ai coniugi che si stabiliscano, per loro scelte ed esigenze di vita, in Comuni differenti.

Non sfugge, ovviamente, che alcuni contribuenti potrebbero decidere di risiedere in **immobili ubicati in Comuni differenti** solo per scelta convenzionale e solo con intenti elusivi, ma in assenza di accertamenti e contestazioni fondate su elementi precisi, gravi, e concordanti, volti a dimostrare che le diverse residenze dei componenti del medesimo nucleo siano finalizzate al solo scopo di fruire illegittimamente delle agevolazioni fiscali, a supplire le incapacità dei controlli di fatto da parte dei Comuni non deve essere la Cassazione che, punendo lo "**spacchettamento**" del nucleo familiare, è arrivata implicitamente a negare l'esenzione su entrambe le unità immobiliari dei coniugi, stante in quel caso l'impossibilità di stabilire quale sia la residenza meritevole di agevolazione IMU per un nucleo familiare diviso.

Quali conseguenze?

E le conseguenze dei citati pronunciamenti risultano perfino grottesche. Qualora, infatti, due coniugi avessero dimora e residenza nella stessa unità immobiliare, essi ovviamente godrebbero dell'esenzione IMU per l'abitazione principale, se invece le avessero in due diverse unità immobiliare situate nello stesso Comune gli competerebbe l'agevolazione solo per una delle due, mentre avendole in due immobili collocati in Comuni diversi, secondo la Cassazione, non ne avrebbero diritto per entrambe.

Le **norme agevolative** vanno considerate di **stretta interpretazione**, ma le statuizioni di legittimità non possono comunque risultare mai irragionevoli e dovrebbero essere sempre essere costituzionalmente orientate.

In tal senso, pur con rispetto per i giudici della Suprema Corte, appare inammissibile che marito e moglie debbano soggiacere entrambi all'IMU solo per non aver scelto lo stesso Comune per non coabitare sotto lo stesso tetto.

Diversamente, allora, dal pensiero a cui sono approdati i giudici di legittimità, per ogni immobile in cui i coniugi componenti di un nucleo familiare abbiano stabilito autonoma dimora abituale e residenza anagrafica ben dovrebbe spettare l'esclusione dell'IMU "prima casa" (tanto quanto affermato anche nella circolare del MEF n. 3/DF/2012), risultando invero un po' avvilente il solo sospettare che i giudici di legittimità possano essersi ridotti, parafrasando il generale **Karl von Clausewitz**, a inopinati fiancheggiatori degli organi di controllo per proseguire la lotta all'evasione fiscale con altri mezzi.

Siamo certi, quindi, che a breve arrivi un illuminato *revirement* della Cassazione che, nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due Comuni diversi, riconosca per entrambi i fabbricati l'esclusione da IMU quale abitazione principale, finalmente accorgendosi che il moderno concetto di nucleo familiare si diversifica ormai in una molteplicità di modelli di riferimento culturale, i quali sfuggono a una definizione di carattere generale.

Fisco

Dal MEF

Aperture partite Iva in aumento del 3% nel terzo trimestre del 2020

In aumento del 3% circa le nuove partite IVA nel terzo trimestre del 2020, rispetto allo scorso anno. Lo ha evidenziato il Mef con la pubblicazione dei dati da parte dell'Osservatorio sulle Partite IVA. Il 43,8% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,7% al Centro e quasi il 33,9 al Sud e Isole. Rispetto al 2019 si è avuto un incremento di avviamenti in Valle d'Aosta (+16,8%), in Calabria (+11,9%) e in Basilicata (+11,8%). Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso mostra il calo maggiore nelle Marche, in Piemonte e in Liguria.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la sintesi dei dati delle aperture delle partite IVA nel terzo trimestre **2020** con riguardo ai dati dell'Osservatorio sulle **partite IVA**.

Sono state aperte 104.904 nuove **partite Iva** nel terzo trimestre **2020**, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra un incremento del 3% circa.

La natura giuridica

Il 71,1% delle nuove aperture di **partita Iva** è stato aperto da persone fisiche, il 21,9% da **società di capitali**, il 3% da **società di persone**.

La ripartizione territoriale

Il 43,8% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,7% al Centro e quasi il 33,9 al Sud e Isole. Rispetto al 2019 si è avuto un incremento di avviamenti in Valle d'Aosta (+16,8%), in Calabria (+11,9%) e in Basilicata (+11,8%). Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso mostra il calo maggiore nelle Marche, in Piemonte e in Liguria.

Quanto al **settore produttivo**, il commercio registra, come di consueto, il maggior numero di avviamenti di partite Iva.

I cali di aperture più rilevanti si registrano nei settori che più hanno risentito della crisi Covid: attività artistiche e sportive (-19,4%), alloggio e ristorazione (-13,1%), e istruzione (-12,3%).

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità. Il 49,2% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 30,8% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.

Quanto al **Paese di nascita** degli avviamenti, si evidenzia che il 21,8% delle aperture è operato da un soggetto nato all'estero.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 10/11/2020, n. 252

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Società di comodo anche se svolge attività stagionali

La disciplina delle società di comodo è finalizzata a reprimere l'abuso del ricorso al fenomeno societario per beneficiare di agevolazioni, nonché per schermare l'effettivo proprietario dei beni ai fini elusivi delle normative di settore. Naturalmente, l'applicazione della disciplina incontra un limite in tutti i casi in cui ci siano cause oggettivamente previste dalla normativa nonché quelle documentate dal contribuente, che di fatto impediscono concretamente il superamento delle soglie fissate. Fra queste, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25266 depositata il 10 novembre 2020, non vi rientra espressamente la natura stagionale dell'attività, fatta salva l'esibizione di una prova contraria da parte del contribuente oppure mediante la richiesta, in sede procedimentale, con l'interpello della disapplicazione della disciplina.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad una società, operante nel settore turistico stagionale, un avviso di accertamento per recuperare a tassazione il maggior reddito accertato. L'Ufficio, infatti, riteneva che la contribuente rientrasse nella categoria delle società di comodo, alla luce della mancata presentazione dell'interpello disapplicativo della normativa, della mancata compilazione del quadro RS relativo all'operatività della società, del risultato di non congruità e non coerenza, dell'andamento non economico della gestione. Il provvedimento veniva impugnato innanzi alle commissioni tributarie che accoglievano le doglianze del contribuente, anche nel successivo giudizio di rinvio. In particolare, i giudici della CTR, da ultimo, hanno motivato il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio sulla base di due elementi: la riduzione in autotutela del maggior reddito accertato e la natura stagionale dell'attività svolta dalla contribuente. Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25266/2020 ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno, infatti, ricordato

che la disciplina sulle società di comodo, di cui alla legge 724/1994, risponde all'esigenza di contestare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario dei beni e, per avvalersi delle più favorevoli norme dettate per la società. L'individuazione di tale fenomeno avviene sulla base delle risultanze di un test di operatività, che individua parametri e soglie al di sotto dei quali si è in presenza di una società di comodo. Tale disposizione normativa, però, non trova applicazione in determinati casi, tutti accomunati da oggettive cause che impediscono il superamento dei limiti fissati dalla normativa. Ad esempio si tratta di attività che hanno l'obbligo di costituirsi in Spa; di soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; società in amministrazione controllata o straordinaria oppure in fallimento; di quelle che controllano enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri; società esercenti attività di trasporto pubblico o partecipate per il 20% del capitale sociale ed in ultimo quelle che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore alla somma attiva dello stato patrimoniale. Un'ulteriore eccezione all'applicazione è prevista in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati, appunto, dalla normativa del settore. In quest'ultima ipotesi la società può chiedere, mediante e non solo attraverso la presentazione di un interpello ex art. 37 bis del DPR 600/1973, la disapplicazione. Nel caso di specie, la contribuente, non richiedeva la disapplicazione ritenendo non applicabile al proprio caso la suddetta disciplina, come peraltro avallato dai giudici della CTR, in ragione della sola natura stagionale dell'attività. Tuttavia, la predetta non è una causa di esclusione ab origine dell'applicazione della disciplina delle società di comodo, ma sarebbe potuta rientrare, conclude la Corte di Cassazione, se la contribuente dimostrava mediante una prova contraria, che si trattava di un elemento oggettivo ed ostativo al raggiungimento dei parametri per escludere la sussistenza di una società di comodo. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Dalle Dogane

Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED,

A.TR: in arrivo la procedura digitalizzata

Nell'ambito delle procedure per il rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED, A.TR, l'Agenzia delle Dogane ha previsto una nuova procedura che consente di innescare la richiesta del certificato direttamente nella dichiarazione doganale di esportazione inserendo nella sezione documenti della casella 44 un apposito certificato nazionale. La richiesta del certificato risulta essere perfezionata solamente se la relativa dichiarazione doganale di esportazione viene correttamente registrata in AIDA, quindi nei casi di mancata registrazione della dichiarazione doganale la richiesta del certificato viene automaticamente annullata.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento in data 10 novembre 2020 riguardante la digitalizzazione della richiesta e del rilascio dei **certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR**.

Il documento segue la circolare n. 42 del 28 ottobre 2020 e individua una nuova procedura che consente di innescare la richiesta del certificato direttamente nella **dichiarazione doganale** di esportazione inserendo nella sezione documenti della casella 44 un apposito certificato nazionale.

Di conseguenza la nuova procedura è applicabile ai certificati richiesti al momento delle esportazioni delle merci a cui si riferiscono e non a quelli richiesti a posteriori che continuano ad essere rilasciati secondo le precedenti procedure.

Occorre evidenziare che AIDA elabora contemporaneamente sia la **dichiarazione doganale di esportazione** sia la richiesta del certificato, effettuando i necessari **controlli** di ammissibilità.

La richiesta del certificato risulta essere perfezionata solamente se la relativa **dichiarazione doganale** di esportazione viene correttamente registrata in AIDA, pertanto in tutti i casi di mancata registrazione della dichiarazione doganale la richiesta del certificato viene automaticamente annullata.

A questo punto AIDA genera il certificato richiesto, acquisendo le **informazioni** necessarie dalla dichiarazione doganale di esportazione, viene registrato in un apposito archivio e reso disponibile al dichiarante in un formato idoneo per essere stampato sui modelli/formulari tipografici previsti dalla normativa vigente. Questo certificato, dopo essere stato stampato, laddove non sono stati utilizzati i **modelli/formulari** predefiniti, deve essere presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la **dichiarazione doganale** di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma. Ogni certificato è identificato in AIDA mediante

un codice univoco. Nel certificato viene stampato in basso a sinistra un link, comprensivo del codice univoco, al fine di poterne verificare l'esistenza e la validità tramite un servizio dedicato sul portale dell'Agenzia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, documento 10/11/2020, n. 402148

Fisco

In Gazzetta Ufficiale

Antiriciclaggio: individuate nuove categorie per le operazioni effettuate all'estero

Con un comunicato stampa l'UIF informa che in riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette sono state individuate nuove categorie per le operazioni effettuate all'estero in regime di libera prestazione di servizi.

L'UIF con un comunicato stampa del 9 novembre 2020 informa che ha integrato il dominio della "**categoria di segnalazione**" valorizzabile dai segnalanti con **due nuovi codici di classificazione** specifici:

- "005 - Cross-border report - ML", per le segnalazioni attinenti al **riciclaggio**;
- "006 - Cross-border report - TF" per quelle relative al finanziamento del **terrorismo**.

Tali codici dovranno essere utilizzati dagli intermediari finanziari italiani per la segnalazione di operazioni effettuate esclusivamente all'estero in regime di libera prestazione di servizi.

L'art. 13 bis, comma 4, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 125/2019 prevede che la UIF trasmetta alle FIU degli altri Stati membri le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano i rispettivi Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 51 della Direttiva UE/2018/843.

La Piattaforma delle FIU ha, tra l'altro, individuato come segnalazioni oggetto di trasmissione quelle relative ad attività svolte in altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi (Cross-border report - XBR) da qui la necessità di integrare il dominio.

Gli operatori dovranno comunque continuare, per tali segnalazioni, a seguire tutte le regole dettate con Provvedimento UIF del 4 maggio 2011, con le seguenti

eccezioni:

- i nuovi codici si applicano a tutte le segnalazioni di **operazioni sospette effettuate all'estero** in regime di libera prestazione di servizi che attengono a sospetti di riciclaggio (categoria "005 - Cross-border report - ML") o di terrorismo (categoria "006 - Cross-border report - TF");

- le segnalazioni dovranno essere **compilate in lingua inglese**;

- alle stesse non dovranno essere allegati documenti.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Amministratore sanzionabile solo se ha commesso la violazione nel proprio esclusivo interesse

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25135 depositata il 10 novembre 2020, ha precisato come l'amministratore dell'impresa risponda personalmente della violazione commessa solo se viene dimostrato che lo stesso abbia agito nel proprio interesse esclusivo, usando la società come scudo per non subire le conseguenze dell'illecito posto in essere. In caso contrario, eccezionalmente si deroga al principio generale della responsabilità personale della sanzione, la quale va a colpire il soggetto giuridico (società) effettivo beneficiario della violazione tributaria.

Ad un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento con il quale erano irrogate le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione per il p.i. 2006 dei redditi relativa ad una Srl, di cui lo stesso era stato amministratore unico sino all'aprile del 2007. L'atto impositivo veniva impugnato, sostenendo da un lato che il ricorrente aveva cessato la carica in società ben prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione poi risultata omessa, dall'altro che non vi sarebbero comunque gli estremi per configurare la responsabilità solidale del legale rappresentante. Sia la CTP che la CTR ritenevano però fondata la tesi erariale, sostanzialmente considerando automatica la responsabilità per la sola carica rivestita dal contribuente. Quest'ultimo presentava ricorso ribadendo le eccezioni formulate nei giudizi di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25135, depositata il 10 novembre 2020, ha accolto il ricorso

del contribuente. In materia di sanzioni amministrative vige il principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione (art. 2, comma 2 D.Lgs. 472/1997). In via eccezionale è prevista invece la responsabilità della società (art. 7 DL 269/2003) quando la persona fisica che abbia posto in essere la violazione, abbia agito a beneficio e nell'interesse della società che rappresenta o amministra: solo la sussistenza di tale condizione giuridica giustifica infatti la deroga al principio personalistico, ammettendo che la sanzione pecuniaria possa colpire non l'autore materiale della condotta, ma l'effettivo beneficiario della stessa. Se invece risulti che il legale rappresentante dell'impresa abbia agito nel proprio esclusivo interesse, usando l'ente come mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la *ratio* della norma che prevede la sanzione alla sola società con personalità giuridica: in tali casi si ripristina quindi la regola generale che impone la punibilità del solo autore del comportamento illegittimo. Nella specie la CTR aveva dunque errato nel ritenere senz'altro sussistente la responsabilità del contribuente solo in considerazione della carica rivestita, senza aver preventivamente proceduto ad accertare se lo stesso avesse utilizzato la società quale mero paravento per sottrarsi alle proprie responsabilità. Tale verifica è stata quindi demandata al giudice del rinvio.

A cura della Redazione

Fisco

Segnalazioni di operazioni sospette

Antiriciclaggio e illeciti tributari: l'UIF aggiorna gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, con la comunicazione del 10 novembre 2020 l'UIF aggiorna gli schemi di anomalia adottati nel 2010 e nel 2012 - rispettivamente in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni - e pubblica un nuovo schema dedicato alla cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Dall'UIF arrivano i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali, diretti a tutti i destinatari degli obblighi di **segnalazione delle operazioni sospette**.

Con la comunicazione del 10 novembre 2020, l'Unità di Informazione finanziaria:

- aggiorna gli schemi di anomalia adottati con le comunicazioni UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni;

- pubblica un **nuovo schema** dedicato alla **cessione dei crediti fiscali fittizi** e altri indebiti utilizzi.

Alcuni indici si attagliano specificamente all'attività degli **intermediari bancari e finanziari**, mentre lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi si riferisce prevalentemente all'attività dei **professionisti**.

Nota bene

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti negli schemi operativi; dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Infatti, le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi **rilevano ai fini dell'individuazione di ipotesi** di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un'ipotesi di illecito fiscale.

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria possono essere oggetto di **condotte fraudolente**, connesse alla **natura fittizia** dei crediti ceduti e all'indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.

In genere, il **corrispettivo** della cessione è notevolmente **inferiore al valore nominale** dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari. Dalla prassi emergono anche casi in cui le imprese titolari di crediti fittizi assumono, a titolo oneroso, l'obbligo di pagare i debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti, provvedendo a estinguere i debiti accollati mediante compensazione con i predetti crediti.

Sotto il profilo soggettivo

Le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad **alta intensità di manodopera**, con la presenza di **elevati debiti erariali e contributivi**. È inoltre frequente il coinvolgimento di figure

professionali diverse che, talvolta, conseguono commissioni sproporzionate per i servizi prestati.

Profilo soggettivo:

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un **periodo di inattività** (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti **variazioni nella compagine proprietaria** e/o amministrativa, o della sede sociale;
- imprese che **cessano improvvisamente**, anche a breve distanza temporale dalla costituzione, e sono poste in liquidazione, specie dopo aver preso parte a contratti di cessione di crediti fiscali;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri **prestanome**;

Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti i cui soci o amministratori hanno un **dubbio profilo reputazionale** per precedenti penali (connessi per lo più a reati fiscali o di criminalità organizzata), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- imprese che partecipano a più atti di cessione di crediti fiscali in qualità di cedenti o di cessionarie.
- imprese che partecipano a **più operazioni di accollo**

di debiti fiscali in qualità di accollanti o di accollate;

- imprese accollanti che compaiono come coobbligate in una pluralità di deleghe di pagamento F24 presentate per la compensazione di debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti;
 - **coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti** delle società coinvolte negli atti di cessione dei crediti fiscali o nelle eventuali successive operazioni di accollo di debiti tributari.
 - imprese **costituite nella medesima giornata** con atti notarili dal medesimo contenuto, rappresentate dai medesimi esponenti societari, pur avendo sede legale in località differenti.
 - imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti e/o accollate che si avvalgono di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali o di società di consulenza, anche di recente costituzione o sprovviste di adeguate competenze tecniche, che offrono assistenza "full service" rispetto alla stipula dei contratti di cessione o di accollo, compreso il procacciamento delle controparti e l'esecuzione degli adempimenti strumentali o connessi ai predetti contratti (apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni, ove previste).
 - imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse.
 - imprese coinvolte nella cessione di crediti fiscali o nell'accollo di debiti tributari, la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).
- Sotto il profilo oggettivo**
- movimentazione caratterizzata da accrediti di bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, al fine di generare il fittizio credito fiscale;
 - rapporti alimentati **in via esclusiva o prevalente** dal corrispettivo di contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali;
 - stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie;
 - apposizione del **visto di conformità** sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il modello dichiarativo;
 - presentazione di **plurime dichiarazioni fiscali**,

correttive o **integrative**, relative al medesimo periodo d'imposta;

- ricorrenza del **medesimo professionista in più operazioni** di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, trasmissione delle deleghe di pagamento F24, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);
- avvicendamento di professionisti diversi nella gestione degli adempimenti connessi o strumentali alla stipula da parte dello stesso soggetto di atti di cessione o di accollo (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);
- **prezzo di cessione** del credito fiscale **notevolmente inferiore al valore nominale** del credito stesso, ovvero corrispettivo dell'accollo del debito tributario o contributivo **notevolmente inferiore** al valore nominale del debito stesso, con apparente irragionevolezza economica delle operazioni per le società cedenti e accollanti;
- modalità di regolamento della cessione particolarmente vantaggiose per la società acquirente, quali l'integrale rateizzazione del prezzo convenuto ovvero il pagamento a scadenza posticipata e senza interessi, talvolta non corrisposto;
- commissioni ricevute da soggetti coinvolti nelle operazioni di accollo per importi apparentemente sproporzionati;
- utilizzi del corrispettivo della cessione o dell'accollo per eseguire **bonifici verso l'estero** o in favore di **parenti e congiunti** ovvero per la sottoscrizione di contratti di investimento o per operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali;
- costituzione di società ovvero aumento di capitale sociale mediante conferimenti di crediti fiscali che si sospettano essere fittizi, specie se la relazione di stima sia stata eseguita da soggetti insediati in località del tutto estranee all'area di interesse delle società e/o coinvolti in procedimenti penali;
- omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa che disciplina la cedibilità dei crediti fiscali, il cui mancato rispetto ostacola l'attivazione di specifici controlli dell'Amministrazione finanziaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

UIF, comunicazione 10/11/2020

Lavoro e Previdenza

Vantaggi anche per le imprese

Riscatto laurea agevolato e previdenza complementare: come investire per la pensione

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

In attesa di superare gli effetti economici della “seconda ondata” dell'emergenza epidemiologica, è possibile impiegare una parte della liquidità attualmente accantonata in prospettiva previdenziale? La risposta è positiva e le alternative di interesse sono sostanzialmente due: il riscatto laurea agevolato e l'adesione ai fondi pensione. Le due soluzioni offrono a lavoratori (giovani e meno giovani) indubbi vantaggi nell'ottica di ottimizzare il trinomio costo/ beneficio pensionistico/sconti fiscali. E, nel caso del riscatto di laurea light, le agevolazioni si estendono anche ai datori di lavoro.

Così come viene evidenziato dalla Banca d'Italia nel proprio Bollettino economico di ottobre, nel secondo trimestre dell'anno si è registrato un forte aumento della **propensione al risparmio** delle famiglie, al **18,6%**, un livello più che doppio di quanto osservato alla fine del 2019. Tale propensione al risparmio, sottolinea l'Istituto di via Nazionale, su cui ha inizialmente influito l'effetto meccanico degli ostacoli agli **acquisti di beni e servizi** conseguenti alla chiusura di attività non essenziali, è rimasta elevata; ciò riflette verosimilmente sia motivi precauzionali sia il permanere del rischio di contagio, che può scoraggiare o impedire alcune tipologie di consumi, soprattutto legati al turismo e alle attività ricreative.

Cash di autotutela e investimenti sulla previdenza

Si conferma allora la tendenza, indotta molto dagli effetti anche psicologici di Covid 19, che era stata già individuata prima dell'estate dall'approfondimento condotto da Censis e Assogestioni secondo cui il cash, laddove consentito dal “vincolo di bilancio” familiare, viene visto come lo **strumento soggettivo prioritario** di autotutela. In attesa di superare in maniera quanto più possibile incolumi gli effetti della “seconda ondata” dell'emergenza epidemiologica sia da un punto di vista sanitario che economico, e valutando in prospettiva, quando sarà possibile riacquistare lucidità e serenità, è possibile **impiegare in prospettiva previdenziale** una parte della liquidità attualmente parcheggiata in via precauzionale?

Due alternative di interesse, cercando di ottimizzare il trinomio **costo/vantaggio pensionistico/beneficio fiscale**, possono essere rappresentate dal **riscatto laurea agevolato** e dalla **previdenza complementare**. Quali possono essere le considerazioni “ragionate” ed “aggiornate” alla luce degli effetti economici e previdenziali di Covid 19?

Riscatto di laurea agevolato

Partendo da un veloce riepilogo dell'istituto, va in primo luogo ricordato come il riscatto light consente di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studio.

Così come previsto per il riscatto ordinario è necessario avere conseguito il **titolo definitivo** e, nel corso degli studi universitari, non si deve essere svolta alcuna attività lavorativa (in questo caso è stata infatti già versata la relativa contribuzione).

Non si possono poi riscattare i periodi di **iscrizione fuori corso** e i periodi già **coperti da contribuzione obbligatoria** o figurativa o da riscatto.

Quello che caratterizza la formula agevolata è il **ridotto costo** considerando che esso viene quantificato in maniera identica a come si determina il riscatto laurea ordinario per gli inoccupati, vale a dire moltiplicando l'aliquota delle prestazioni pensionistiche dell'AGO (quest'anno il 33 per cento) per il livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti (circa 15.000 euro).

L'**onere per ogni anno** da riscattare si posiziona allora per il **2020** sui circa **5260 euro**. il costo complessivo può essere spalmato su max **120 rate mensili** beneficiando della relativa **deducibilità fiscale**. Va ancora ricordato come, con la [circolare n. 6 del 29 gennaio 2020](#), l'INPS avalla la possibilità di riscattare in modo agevolato anche i periodi di studio universitario sino al 31.12.1995. La condizione però è che il lavoratore accetti di **optare per il calcolo interamente contributivo** dell'assegno così come consentito dalla riforma Dini.

Vantaggi per lavoratori (più anziani) e datori di lavoro

Leggi anche [Riscatto laurea agevolato: come compilare la dichiarazione per chi opta per il contributivo](#)

Il riscatto agevolato vale sia ai fini dell'**anzianità contributiva** che sull'**accumulo del montante contributivo**. Può essere allora soluzione sicuramente

da considerare con estrema attenzione, alla luce della “apertura” dell’INPS dopo attenta analisi costi/benefici, per “comprare” anni di anzianità utili per conseguire i requisiti per accedere al pensionamento anticipato o quota 100. In questa prospettiva è anche utile evidenziare la recente risposta ad interpello della Agenzia delle Entrate n. 490/2020 che sottolinea come il relativo onere se pagato dal datore di lavoro per conto del dipendente a seguito di accordo di risoluzione nell’ambito di un piano di esodo incentivato può essere dedotto dal reddito imponibile ai fini IRES.

Va in ogni modo anche valutata la distanza dal materiale pensionamento in caso di opzione per il contributivo in considerazione del reddito percepito. La eventuale decisione in relazione al riscatto laurea con differente metodo di calcolo comporta infatti dall’anno successivo l’applicazione del massimale contributivo con contributi quindi non versati oltre il limite fissato annualmente che per il 2020 è pari a 103.055 euro.

E per i giovani?

Andando invece alla ipotesi di un giovane lavoratore, conviene il riscatto laurea light?

E’ sicuramente un **investimento di lungo termine** che può essere utile per un percorso di “recupero” di anzianità contributiva a costo ridotto, considerando anche il ritardato ingresso nel mercato del lavoro (secondo una rilevazione dell’Università Bicocca di Milano si posiziona sui 32 anni l’età in cui il 90% dei ragazzi trova il primo lavoro). Sotto questo profilo va in ogni modo considerato come sia particolarmente elevato, ancor più considerando che gli effetti di Covid 19 producono secondo la Ragioneria Generale dello Stato un incremento per l’anno in corso del rapporto spesa pensioni/

PIL al 17%, il rischio cd. politico, che cambino cioè le regole di accesso al pensionamento, soprattutto considerando un orizzonte temporale di così vasta gittata.

Appare poi ridotto il vantaggio in termini di **incremento del montante contributivo** anche valutando la ridotta rivalutazione prospettica dei contributi versati nei prossimi anni in considerazione dell’andamento negativo del Pil per effetto delle conseguenze economiche dell’epidemia.

La soluzione della previdenza complementare

Valida stampella da abbinare al riscatto laurea light o da considerare come alternativa come soluzione di pianificazione previdenziale può essere allora rappresentata dalla **adesione ad un fondo pensione**, considerando, inter alia, che nel caso in cui si sia lavoratori dipendenti si beneficia anche del contributo datoriale. Operando in regime di capitalizzazione finanziaria e diversificando in maniera adeguata il proprio investimento per minimizzare il rischio, con le forme pensionistiche complementari, si usufruisce dei **rendimenti dei mercati finanziari** ripartendo la propria esposizione al rischio previdenziale rispetto ad una concentrazione nei confronti del solo Pil.

E’ ancora da valutare in maniera positiva da un giovane, considerando il “long run” previdenziale, la possibilità di accedere alle **soluzioni di flessibilità** previste dal meccanismo di funzionamento (si pensi alle **anticipazioni**).

I fondi pensione godono poi del regime della **deducibilità fiscale** dei contributi versati sino al limite annuo dei 5164,57 euro.

Lavoro e Previdenza

FAQ del Ministero del lavoro

Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2020 o al 31 gennaio 2021?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

I datori di lavoro possono ricorrere alle comunicazioni semplificate per l'attivazione dello smart working per tutto il periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021. A chiarirlo è il Ministero del lavoro con una FAQ. Il chiarimento sembra però non tenere conto di quanto stabilito dal decreto legge n. 125/2020 che espressamente fissa infatti al 31 dicembre 2020 il termine per ricorrere al lavoro agile senza gli accordi individuali previsti dalla procedura ordinaria. Ma quale valore si deve attribuire alla FAQ?

L'applicazione della **procedura semplificata** per l'attivazione dello **smart working emergenziale** segue la proroga dello stato di emergenza?

Fino allo scorso 7 ottobre sicuramente sì, ma dall'8 ottobre 2020, con il decreto legge n. 125/2020, la risposta al quesito non sembra essere più così scontata. Il decreto legge n. 125/2020, il cui disegno di legge di conversione in legge è ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, nel disporre **nuove misure urgenti** connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, fissa infatti il termine delle comunicazioni semplificate per l'attivazione dello smart working al **31 dicembre 2020** e non al **31 gennaio 2021**, data quest'ultima che segna la fine dello **stato di emergenza**.

Con una recente FAQ il Ministero del lavoro giunge però a una diversa soluzione lasciando i datori di lavoro in una situazione di (temporanea?) incertezza.

Smart working nel DPCM 3 novembre 2020

Prima di approfondire la questione e giungere alla soluzione del rebus in merito all'eventuale estensione dell'ambito temporale di applicazione della procedura semplificata per l'attivazione del lavoro agile, va ricordato che l'ultimo DPCM (3 novembre 2020) emanato dal Governo in sostituzione del DPCM del 24 ottobre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, raccomanda sull'intero territorio nazionale e a tutti i datori di lavoro il **massimo ricorso alla modalità di lavoro agile** laddove le prestazioni lavorative possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto poi i datori di lavoro pubblici sono obbligati a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili richiedendo al personale non in presenza

di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile (art. 3).

Con l'ordinanza del 4 novembre 2020 il Ministro della salute ha identificato, con validità dal 6 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni, le zone di cui all'art. 3 nelle **regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta**. Tale elenco è soggetto ad aggiornamento, di base, quindicinale da parte del Ministero stesso.

Smart working semplificato nel decreto legge n. n. 125/2020

Il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, tra le altre norme, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

A differenza però di quanto avvenuto nel passato con la precedente decretazione d'urgenza che aveva fissato la data di fine del regime semplificato per lo smart working in concomitanza con la scadenza dello stato di emergenza, il decreto legge in parola introduce un **doppio binario**. Si prevede infatti che il ricorso a modalità di lavoro agile possa seguire la procedura semplificata (e quindi essere deciso unilateralmente dal datore di lavoro) fino al 31 dicembre 2020.

Più nel dettaglio, tale termine è fissato dall'articolo 1, comma 3, decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 come modificato dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 125/2020.

Le indicazioni ministeriali

Fin qui nulla quaestio, se non fosse per la pubblicazione di un successivo chiarimento fornito dal Ministero del lavoro, che getta qualche ombra sulla corretta identificazione della deadline del regime semplificato dello smart working.

Il Dicastero infatti, con una interpretazione che va (con ogni evidenza) oltre l'intenzione del legislatore espressa chiaramente nel dettato normativo di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 125/2020,

sembra ripristinare la regola consolidata della coincidenza tra fine dello stato di emergenza e modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile, chiarendo che per tutto il periodo in cui è stato dichiarato lo **stato di emergenza** (31 gennaio 2021) la **procedura di comunicazione del lavoro agile** resta quella prevista dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020).

Pertanto (ad avviso del Ministero) i datori di lavoro, diversamente da quanto previsto dalle procedure ordinarie di cui alla legge n. 81 del 2017, fino al 31 gennaio 2021, non saranno tenuti a stipulare un preventivo accordo con lavoratore, ma a comunicare semplicemente l'attivazione dello smart working inviando telematicamente i **nominativi dei lavoratori** e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile secondo il template reso disponibile dal Ministero del lavoro.

L'azienda è comunque tenuta a consegnare allo smart worker l'**informativa in materia di sicurezza** anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Nessuna novità è prevista per l'**applicativo informativo** da utilizzare per l'invio della comunicazione.

Le nuove attivazioni e le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 gennaio

2021 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Alcune considerazioni

L'ultima FAQ ministeriale ravviva la disputa in ordine al **valore giuridico delle FAQ**.

Durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha emesso numerosi provvedimenti d'urgenza, lasciando alle FAQ del Governo stesso o dei vari Ministeri competenti il compito di definire le istruzioni per la loro corretta applicazione.

Ma, a ben guardare, nel nostro sistema delle **fonti del diritto** delineato dall'art. 1 delle Preleggi, delle FAQ non c'è alcuna traccia. Non possono quindi essere considerati alla stregua delle circolari non costituendo una fonte secondaria di diritto. E, a maggior ragione, non possono essere considerati come atti di **interpretazione autentica**.

Assodato che nessun valore giuridico possa essergli riconosciuto, anche qualora gli si volesse riconoscere una **funzione meramente chiarificatoria** non si comprenderebbe la portata della FAQ in esame, che sembra andare ben oltre l'intenzione del legislatore chiaramente espressa nel decreto legge n. 125/2020.

Si auspica pertanto al riguardo l'emanazione (almeno) di una **circolare ministeriale** che definisca linee guida certe per i datori di lavoro in un momento di grande incertezza e confusione come quello attuale.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Io Lavoro: verifica stato di disoccupazione lavoratore da assumere

Con il messaggio n. 4191 del 2020, l'INPS specifica alcuni aspetti relativi alla verifica dello stato di disoccupazione del lavoratore di età pari o superiore a 25 anni. L'Anpal ha temporaneamente sospeso la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego: ne deriva che l'INPS prevede diversi tempi di elaborazione delle istanze presentate dai datori di lavoro interessati, fermo restando il termine di dieci giorni per la effettuazione dell'assunzione.

L'INPS, nel messaggio n. 4191 del 10 novembre 2020, torna ad occuparsi dell'**Incentivo Lavoro** (IO Lavoro), valido per l'assunzione di soggetti disoccupati in Regioni "meno sviluppate", "in transizione" o "più sviluppate".

Nel caso in cui il lavoratore abbia già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero non aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di **lavoro subordinato** della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti.

Sospensione verifica stato disoccupazione

Per permettere all'ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica, è necessario sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego. Le istanze contraddistinte da un esito provvisorio di "KO-Non accolta" possono essere nuovamente inviate.

Le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo) si darà priorità nell'elaborazione alle **assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato** effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020);

- le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

- per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 si darà priorità

nell'elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

- le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020, per l'elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.

Termine per assunzione

In caso di accoglimento dell'istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore.

L'inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra richiesta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 10/11/2020, n. 4191

Bilancio

Redazione del bilancio

Deroga alla continuità aziendale anche nei bilanci consolidati

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Il documento interpretativo n. 8 dell'OIC sulle "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" chiarisce alcune tematiche rimaste finora irrisolte. In particolare, il documento precisa che la deroga al principio della continuità aziendale può applicarsi non solo ai bilanci civilistici redatti secondo i principi contabili OIC ma anche ai bilanci consolidati. Inoltre, l'OIC suggerisce un'interpretazione estensiva della disposizione secondo cui rimarrebbero esclusi dalla deroga i bilanci che non saranno "in corso" al 31 dicembre 2020 e che non erano "chiusi" entro il 23 febbraio 2020: secondo l'OIC, infatti, la disposizione è applicabile anche a questi bilanci. Sul punto è comunque auspicabile un intervento chiarificatore, che confermi l'applicazione della deroga anche ai rendiconti intermedi.

Il documento interpretativo n. 8, in bozza per la consultazione, pubblicato dall'OIC analizza il comma 2 dell'art. 38-*quater* della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio, relativamente all'applicazione della **deroga alla continuità aziendale** per i bilanci relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020.

Leggi anche Decreto Rilancio: redazione dei bilanci senza effetto Covid-19

L'OIC esclude dall'analisi il comma 1 dell'art. 38-*quater* poiché quest'ultima norma si riferisce ai bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data. L'esclusione deriva dal fatto che i suddetti bilanci, alla data di approvazione definitiva del Documento Interpretativo n. 8 (prevista successivamente al 30 novembre 2020 termine ultimo per inviare eventuali osservazioni sul Documento), dovrebbero essere già stati approvati.

Il comma 3 dell'art. 38-*quater* ("L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici") non è oggetto di commento in quanto di per sé il Documento n. 8 affronta solamente tematiche di natura civilistica e quindi in linea con il medesimo comma 3.

I bilanci in corso al 31 dicembre 2020

Il comma 2 dell'art. 38-*quater* prevede che "nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020".

Secondo l'OIC, la novella legislativa introduce una **facoltà di deroga** (al ricorrere delle tre condizioni di cui infra) a quanto previsto dall'art. 2343-*bis*, comma 1, numero 1), del Codice civile, vale a dire al principio

che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

Tre condizioni per la deroga

In primo luogo, la disposizione **si applica unicamente** alle società che nella redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i **principi contabili** emessi dall'OIC; **restano** pertanto **escluse** le società che adottano i **principi contabili internazionali** e in particolare lo IAS 1.

Inoltre, la deroga si applica ai bilanci degli esercizi **in corso al 31 dicembre 2020** per esempio il bilancio 2020 delle società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare e quello iniziato il 1° aprile 2020 oppure il 1° luglio 2020 per le società il cui esercizio chiude il 31 marzo o il 30 giugno 2021.

Infine, la terza condizione affinché si possa adottare la deroga è che nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio il 31 dicembre 2019) la valutazione delle voci sia stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale **indipendentemente** dal fatto che tale scelta sia stata effettuata in applicazione dei paragrafi 21 (e quindi tenendo conto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito) o 22 (facendo una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio) dell'OIC 11 ovvero sulla base della deroga in esame o della precedente deroga di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 2020, n. 40 in vigore fino al 18 luglio 2020 e oggi implicitamente abrogati.

È pertanto **impossibile accedere alla deroga** qualora nel bilancio d'esercizio precedente il redattore abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal

paragrafo 23 (non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività) o 24 (viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento) del citato OIC 11.

Le tematiche risolte

Va segnalato che il Documento n. 8 coglie l'occasione per chiarire alcune delle tematiche che sono rimaste irrisolte con l'approvazione della deroga sia dell'art. 7 della legge n. 40/2020 sia dell'art. 38-*quater* della legge n. 77/2020.

In particolare, ci si riferisce alla circostanza che le deroghe sopra descritte possano applicarsi non solo ai bilanci civilistici redatti secondo i principi contabili approvati dall'OIC stesso ma anche ai **bilanci consolidati**.

Infatti, la bozza del Documento afferma che le disposizioni in parola si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio in quanto **sarebbe illogico** che una società redigesse il bilancio d'esercizio in continuità e allo stesso tempo dichiarare nel proprio bilancio consolidato l'assenza del medesimo presupposto.

Inoltre, l'OIC suggerisce un'**interpretazione estensiva** della disposizione allorquando affronta la tematica già segnalata secondo la quale, sulla base della lettera del comma 2 dell'art. 38-*quater* della legge n. 77/2020, rimarrebbero fuori dalle norme in commento i **bilanci** che **non** saranno **"in corso"** al **31 dicembre 2020** e che **non** erano **"chiusi"** entro il **23 febbraio 2020** (ad esempio i bilanci chiusi al 31 marzo 2020 o al 30 giugno 2020).

Secondo l'OIC, infatti, la disposizione è **applicabile anche ai suddetti bilanci**.

Su tale punto, accogliendo con favore l'interpretazione dell'OIC, si ritiene comunque auspicabile un intervento che, in linea con quanto evidenziato nella relazione illustrativa al decreto Liquidità, faccia riferimento in modo più ampio ai bilanci in corso nel 2020, confermando l'applicazione della deroga anche ai **rendiconti intermedi** i quali, al fine della verifica del postulato della continuità aziendale, dovranno fare riferimento alle informazioni esistenti al data di chiusura dell'esercizio precedente (es. 31 marzo 2019 o 30 giugno 2019).

L'informativa di bilancio

Il Documento n. 8, infine, si sofferma sull'informativa di bilancio ricordando che la deroga in esame non altera il **quadro informativo** richiesto nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Da quanto sopra deriva che le società devono assicurare sempre una concreta e corretta valenza informativa nei confronti di terzi che comprenda:

- la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga;
- un quadro aggiornato in merito alla capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro;
- le situazioni di significativa incertezza di cui al paragrafo 22 dell'OIC 11 (tra cui gli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19);
- i fattori di rischio;
- i piani aziendali futuri per fare fronte alle suddette incertezze e ai fattori di rischio.

Il Documento entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione e resterà in vigore fino a quando la norma da esso commentata sarà applicabile.

Finanziamenti

Per l'ultimo trimestre 2020

Bonus affitti del decreto Ristori bis. Quali vantaggi dalla cessione del credito d'imposta?

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Più ampia la platea dei beneficiari del credito d'imposta per le locazioni non abitative. E' quanto previsto dal decreto Ristori bis che, intervenendo sulle disposizioni del primo decreto Ristori, stabilisce che possano beneficiare dell'agevolazione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 2 del nuovo decreto legge nonché le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno la sede operativa nelle zone rosse. Di particolare interesse per le aziende colpite dalle nuove misure restrittive anti Covid-19 è la possibilità di cedere il credito al locatore in modo da corrispondere solo in parte il canone di locazione relativo all'ultimo trimestre dell'anno.

Credito d'imposta per le locazioni non abitative: novità in arrivo dal **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020). È quanto emerge dalla lettura dell'art. 4 del D.L. n. 149/2020, che rimettendo mano al disposto dell'art. 8 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), amplia la platea dei soggetti beneficiari del **bonus affitti**. Ma andiamo con ordine.

Bonus affitti nel decreto Rilancio

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda trova la sua origine nel decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che all'art. 28 ha previsto per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, un credito d'imposta nella misura del **60%** dell'ammontare mensile del **canone di locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In caso di contratti di **servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Il bonus compete ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019).

Alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il bonus spetta indipendentemente dal volume di ricavi e

compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Riguardo all'individuazione delle strutture alberghiere, l'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 14/E/2020](#), ha chiarito che occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO (es. alberghi e B&B).

Inoltre, alle imprese esercenti attività di **commercio al dettaglio**, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019) il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nella misura del 30% nel caso di canoni di locazione e del 10% in quello di affitto d'azienda.

L'ammontare del credito d'imposta è commisurato all'importo del **canone pagato** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**.

Novità del decreto Ristori bis

L'art. 8 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha prorogato il credito d'imposta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, riconoscendolo però ai soli soggetti operanti nei settori economici indicati dalla **tabella ATECO**, di cui all'**allegato 1** (allegato modificato dal decreto Ristori bis che determina quindi un ampliamento della platea dei soggetti destinatari del credito) del decreto, colpiti dalle misure restrittive introdotte dal [DPCM 24 ottobre 2020](#).

Leggi anche Bonus locazioni esteso anche a ottobre, novembre e dicembre. Ma non per tutti

A differenza di quanto previsto dal decreto Rilancio il riconoscimento del credito **non è più subordinato** al conseguimento di **ricavi o compensi** non superiori a **5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019, ma soltanto alla verifica del **calo del fatturato** di almeno il **50%** nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Da ultimo, il decreto Ristori bis (art. 4 del D.L. n. 149/2020) ha esteso ulteriormente l'ambito applicativo del bonus affitti, ammettendo a beneficiare dell'agevolazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche:

- le imprese operanti nei settori di cui all'**Allegato 2** del D.L. n. 149/2020;

- quelle che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (**agenzie di viaggio e tour operator**);

- che hanno la **sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**).

Per quanto concerne le imprese indicate nell'**Allegato 2**, si tratta di imprese - diverse da quelle già comprese nell'**Allegato 1** al decreto Ristori (per le quali già opera il credito previsto da tale decreto) - che sono state interessate dalle limitazioni previste dal **DPCM 3 novembre 2020**. (grandi magazzini, molte attività di commercio al dettaglio, nonché attività di commercio ambulante ovvero gli istituti di bellezza).

Modalità di utilizzo

Per quel che attiene alla modalità di fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta (in tutte le sue edizioni):

- è utilizzabile in **compensazione** nel **modello F24**, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ed indicando il **codice tributo "6920"**;

- è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L'eventuale residuo sarà

riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso;

- può essere **ceduto al locatore** o al **concedente**; ad altri soggetti, compresi **istituti di credito** e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Vantaggi della cessione del credito al locatore

Nel caso di cessione del credito al locatore, la circolare n. 14/E/2020 ha chiarito che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Pertanto, supponendo di poter beneficiare del credito per l'ultimo trimestre 2020 e che il canone di locazione non sia stato ancora corrisposto al locatore, il conduttore potrà fruire del bonus attraverso la cessione del credito al locatore, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta (40% del canone).

A tal fine, il conduttore sarà tenuto a presentare e trasmettere all'**Agenzia delle Entrate** apposta **comunicazione** entro il **31 dicembre 2021**. Nella comunicazione devono essere specificati alcuni dati come i **codici fiscali** di cedente e cessionari, la tipologia del credito d'imposta ceduto, l'**ammontare del credito maturato** e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

Detta cessione potrebbe quindi rappresentare una nuova "linfa" finanziaria per le attività economiche particolarmente colpite dalle nuove misure restrittive anti Covid-19, le quali potrebbero così dover corrispondere solo in parte (40%) il canone di locazione relativo all'ultimo trimestre dell'anno.

Soggetti che se già beneficiari del credito, potrebbero ottenere lo stesso per un periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, periodo interessato dall'epidemia sanitaria in corso.

Finanziamenti

Dall'Accademia Romana di Ragioneria

Superbonus 110%: il ruolo dei professionisti

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 16/2020 avente ad oggetto "Decreto Rilancio": le misure agevolative, il Superbonus 110% e il ruolo dei professionisti" con cui illustra le novità previste dal c.d. "Decreto Rilancio" relative al "Superbonus 110%". La nota operativa passa in rassegna l'agevolazione evidenziando quali sono le tipologie di interventi agevolabili, i soggetti beneficiari, i massimali di spesa agevolabili, la metodologia prescritta per il pagamento degli interventi agevolati, la procedura per fruire dell'agevolazione del 110%, i controlli dell'Agenzia delle Entrate, le scritture contabili relative allo sconto in fattura del fornitore cedente. Tra i temi approfonditi vi è anche il ruolo importante e di rilievo che viene svolto in tale ambito dalle diverse categorie professionali che dovranno supportare il contribuente sia nell'attività di certificazione che in quella di consulenza per consentirgli una corretta fruizione del Superbonus.

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 16/2020 avente ad oggetto "**Decreto Rilancio: le misure agevolative, il Superbonus 110% e il ruolo dei professionisti.**" con cui illustra le novità previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "Decreto Rilancio", recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").

Tra le varie misure, il decreto ha previsto il "**Superbonus 110%**" che consiste in una **detrazione IRPEF** del 110% per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, per specifici interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le misure del Superbonus 110% si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

L'obiettivo principale delle misure è sempre quello di **favorire la ripresa economica** del Paese in svariati settori, quali: l'edilizia, l'occupazione e il sostegno alle famiglie con la riduzione delle spese energetiche. La nota operativa passa in rassegna il superbonus 110% evidenziando quali sono le tipologie di interventi

agevolabili, i soggetti beneficiari, i massimali di spesa agevolabili, la metodologia prescritta per il pagamento degli interventi agevolati, la procedura per fruire dell'agevolazione del 110%, i controlli dell'Agenzia delle Entrate, le scritture contabili relative allo sconto in fattura del fornitore cedente.

Il ruolo e le funzioni dei professionisti

Un altro aspetto molto interessante, oggetto di approfondimento della Nota Operativa, riguarda il ruolo importante e di rilievo che viene svolto dalle diverse categorie professionali: ogni **professionista** (ingegnere, architetto, geometra, consulente del lavoro, commercialista e amministratori di condominio) sarà chiamato ad intervenire in una o più fasi della procedura con compiti e funzioni specificatamente indicate dalla normativa e dovrà **supportare**, nel modo più professionale il contribuente sia nell'attività di certificazione che in quella di consulenza per consentirgli una corretta fruizione del Superbonus.

Nello specifico:

- i soggetti abilitati alla **progettazione di edifici e impianti**, che nell'ambito delle competenze attribuite dalla vigente legislazione, devono essere iscritti a specifici ordini e collegi professionali, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, devono redigere, sottoscrivere e inviare all'ENEA l'**asseverazione** sul rispetto dei requisiti tecnici e sulla congruità della spesa sostenuta;
- a fine lavori, i Dottori commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro e CAF, in caso di cessione del credito o sconto in fattura, devono **apporre il visto di conformità** e la verifica della presenza delle asseverazioni dei tecnici abilitati (Ingegneri, Geometri).

Ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni **infedeli**, che comportano la decadenza del beneficio, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000** ove il fatto non costituisca reato (ex art. 121 comma 14), mentre viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 2582 per il rilascio del visto di conformità infedele.

Asseverazione

L'asseverazione tecnica, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, iscritto a un Ordine o a un Collegio, per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti. Essa è **sempre necessaria** per ottenere l'agevolazione, in quanto lo Stato non può accordare benefici (contributi, esenzioni fiscali) per immobili che presentino abusi edilizi di entità superiore alla soglia del 2%.

L'asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori, oppure, per ogni stato di avanzamento degli stessi, da

un tecnico abilitato che appone il **timbro fornito dal Collegio o dall'Ordine professionale**, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera professione. Altri elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di nullità, sono:

- la dichiarazione espressa dal tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo PEC, anche ai fini della contestazione;
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Tra l'asseverazione di stato avanzamento lavori e quella di chiusura degli stessi non possono passare più di **48 mesi**, in questo caso Enea comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle Entrate.

Visto di conformità

Il visto di conformità è un'attività di **controllo formale** svolta dal professionista e consiste in una attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti.

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare la **presenza delle asseverazioni e delle attestazioni** rilasciate dai professionisti incaricati.

Per il **visto infedele**, salvo il caso di ripetute violazioni o di violazioni gravi, è prevista a carico del professionista una **sanzione amministrativa da 258 euro a 2582**. Però in caso di violazione ripetuta o di violazione particolarmente grave, può comportare la sospensione nel rilascio del visto o, addirittura, la revoca della possibilità di rilascio, con probabile chiamata in causa del professionista, in concorso con il contribuente per reati di natura penale.

Le prestazioni professionali rientrano tutte tra **le spese detraibili**. Il visto di conformità dei commercialisti ed intermediari serve per la cessione del credito e per lo sconto in fattura ma non per la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente.

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: passano in zona arancione altre cinque regioni

Entrano nell'area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria mentre entra nell'area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l'Ordinanza che individua le Regioni che in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, passano dall'area gialla a quella arancione e rossa. Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore l'11 novembre 2020.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 10 novembre 2020 emanata dopo aver sentito Presidenti delle Regioni interessate e che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus responsabile di Covid-19, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, dispone il passaggio di alcune regioni dall'area gialla a quella arancione e rossa.

Nello specifico in base alla nuova Ordinanza:

- **entrano nell'area arancione** le Regioni **Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria**;
- **entra nell'area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano**.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;

area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria;

area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

E' utile ricordare che le zone, indipendentemente dall'area cui fanno parte, devono rispettare alcune delle **misure restrittive di base**, tra cui:

- il divieto degli spostamenti **dalle ore 22.00 alle ore 5.00** ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **dalle ore 5.00 fino alle 18.00**;

- il divieto di consumare, dopo le ore 18,00, di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano;

- la possibilità di effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

- l'utilizzo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato, con un **coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento**;

- la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione delle attività essenziali presenti all'interno quali farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole;

- la sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Le **zone arancioni** sono quelle con uno scenario di **elevata gravità e livello di rischio alto**, che devono sottostare a delle misure ancor più stringenti come ad esempio il **divieto agli spostamenti** con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione che hanno come unica alternativa la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Le **zone Rosse** sono rappresentate dalle aree con **scenario di massima gravità e a livello di rischio alto** che devono rispettare un vero e proprio lockdown.

Entrata in vigore

Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore **l'11 novembre 2020** e produrranno effetti per un periodo di 15 giorni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 10/11/2020 (Gazzetta

Ufficiale 10/11/2020, n. 280)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.